

COMUNE DI TRIVERO

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 21/03/2005

Art. 1

OGGETTO

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi d'autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo di cui all'art. 141 bis del R.D. n. 635/40 e succ. mod. ed int. (D.P.R. n. 311 del 2001); di seguito brevemente definita **C.C.V.**

Art. 2

COMPITI DELLA C.C.V.

La C.C.V. ha il compito di verificare la solidità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18/06/1931, ai fini del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. in particolare la C.C.V. ha il compito di:

1. Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e d'altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti.
2. Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e d'igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che nella prevenzione degli infortuni.
3. Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica.
4. Accertare, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 3/98, anche avvalendosi di personale tecnico d'altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e d'igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge n. 337/68.
5. Controllare con frequenza che siano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Non sono di competenza della C.C.V. le verifiche dei locali e delle strutture seguenti, in quanto è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

- Locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 (*milletrecento*) spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5000 (*cinquemila*) spettatori.
- I parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della Sanità.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 (*duecento*) persone, le verifiche e gli accertamenti della C.C.V. sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del ministro dell'Interno.

Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica delle condizioni di sicurezza per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la C.C.V. abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Per i luoghi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo d'applicazione del decreto ministeriale del 19/08/1996 in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico (piazze, aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purchè d'altezza non superiore a mt. 0.8 e d'attrezzature elettriche, comprese quelle d'amplificazione sonora,

purchè installate in aree inaccessibili al pubblico) è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti il rilascio della licenza d'esercizio, l'idoneità statica delle strutture allestite, la documentazione tecnica relativa alla potenza d'eventuali fonti sonore, la dichiarazione d'esecuzione alla regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnici abilitati, nonchè l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

Art. 3

COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA C.C.V.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141 bis del R.D. n. 635/40 la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Trivero è così composta:

1. dal Sindaco, o da un suo delegato, che la presiede.
2. dal Comandante della Polizia Municipale, o da un suo delegato, con funzioni di segretario.
3. dal Dirigente medico dell'A.S.L. 12, o da un medico dallo stesso delegato.
4. dal Dirigente dell'ufficio tecnico comunale, o da un suo delegato.
5. dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, o da un suo delegato.
6. da persona esperta in elettrotecnica.
7. da persona esperta in acustica, quando la verifica riguarda discoteche, locali da ballo e simili.
8. da tecnico delegato dal CONI provinciale quando la verifica riguarda impianti sportivi.
9. a richiesta possono far parte della C.C.V.: un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e/o un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori con comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente della C.C.V. può essere previsto un supplente, questi partecipa alla seduta solo nel caso il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa intervenire per qualsiasi ragione.

Gli esperti indicati ai punti 6 – 7 e le persone indicate al punto 8 sono rieleggibili.

La C.C.V. rimane in carica per tre anni; ove non sia ricostituita nei termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 293/94, convertito con modificazioni nella legge n. 444/94, la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti d'ordinaria amministrazione e gli atti urgenti ed indefferenti con indicazione specifica dei motivi d'urgenza ed indifferibilità.

Art. 4

NOMINA DELLA C.C.V.

La C.C.V. è nominata dal Sindaco.

La nomina dell'esperto in elettrotecnica ed acustica di cui all'art. 3 punti 6 e 7 è effettuata avvalendosi di personale tecnico d'altre amministrazioni pubbliche; qualora questo non sia possibile sarà effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo od ordine, operanti in provincia, preferibilmente nel territorio comunale.

La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tale fine prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di esprimere ciascuna, entro un termine stabilito ed in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ad albi od ordini professionali e/o curriculum da allegare alla designazione. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nome ovvero non sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede in ogni caso alla nomina della C.C.V. con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di membri eventuali.

La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo ed il recapito dei loro, eventuali supplenti.

Il Comandante della P.M. o suo delegato è nominato in qualità di segretario della C.C.V. per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

Art. 5

CONVOCAZIONE

La commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi, qualora ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito potrà essere effettuato con telegramma, fax, posta elettronica, telefono etc.

Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo di riunione e gli argomenti da trattare.

Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario o provvede a propria cura ad avvisare colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.

L'invito è effettuato almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione, salvi i casi d'urgenza.

La data della riunione, è comunicata nei tempi e nelle forme ritenute più opportune, anche al destinatario del provvedimento finale, che potrà assistere ai lavori direttamente o tramite persona delegata oppure presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

Art. 6

LUOGO DELLE RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE

Le riunioni della C.C.V. si svolgono presso la sede comunale o nei luoghi di volta in volta indicati dal Presidente nell'avviso di convocazione.

Il parere della commissione è reso in forma scritta, deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 ed è adottato con l'intervento necessario di tutti i componenti; è sottoscritto da tutti i membri della commissione e dal segretario.

Delle adunanze è redatto, a cura del segretario un verbale, che sarà custodito e registrato in apposito registro, depositato presso gli uffici della P.M.; ogni componente della C.C.V. ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni dichiarazione che ritenga utile.

Art. 7

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE E DELLE CAUTELE PRESCRITTE DALLA COMMISSIONE

Con provvedimento del Presidente, sentita la C.C.V. sono individuati i componenti delegati a compiere i controlli di cui all'art. 2 punto 5 del presente regolamento. Tra i delegati devono essere comunque compresi il Dirigente medico dell'A.S.L. 12 o altro medico dallo stesso delegato, il Comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato.

L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è tempestivamente comunicato, in forma scritta, al Presidente della C.C.V.

Art. 8

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA C.C.V.

Le spese di sopralluogo della C.C.V., sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede o promuove, anche indirettamente l'intervento. Eventuali costi e/o variazioni verranno fissati con separato atto. La relativa somma deve essere versata prima del sopralluogo nei modi che di volta in volta saranno comunicati dal Segretario o suo delegato al richiedente.

Ai componenti della C.C.V. dipendenti della P.A. non spetta per la partecipazione alla commissione stessa alcuna indennità, fatto salvo quelle eventualmente previste dall'amministrazione d'appartenenza; le somme spettanti dovranno essere preventivamente versate dal soggetto richiedente in base alle indicazioni fornite dall'ufficio interessato.

Le spese di sopralluogo della C.C.V. non sono dovute dalle associazioni culturali, sportive e religiose, quando operano con il patrocinio del Comune ed hanno sede nel Comune di Trivero.

Art. 9

RICHIESTE D'INTERVENTO DELLA COMMISSIONE, MODI DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA

Ogni richiesta d'intervento della C.C.V. deve essere formulata con domanda in bollo diretta al Sindaco e presentata al Comune:

1. almeno 45 (*quarantacinque*) giorni prima della data per la quale il parere è richiesto, qualora trattasi d'istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione).
2. almeno 30 (*trenta*) giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, etc.).

La commissione, con propria decisione, stabilisce per ogni tipologia d'intervento, i modi e le formalità da osservare per la compilazione della domanda anzidetta e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici etc.); della citata decisione è data adeguata pubblicità ai terzi interessati al fine di garantirne la conoscenza. La segreteria della C.C.V. provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste e la trasmetterà ai preposti uffici.

Art. 10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto.

Con effetto dalla data d'entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque siano in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.